



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, al quale *“sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»* e, in particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»* e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»*;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»* e in particolare l'articolo 39, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»* e, in particolare, l'articolo 3;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»*;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *«Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»*;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante *«Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)»* e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, e l'articolo 6, comma 1;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante *«Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante *«Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»* e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite le Classi di laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante *«Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026»* e, in particolare, l'articolo 6, rubricato *“Definizione del punteggio, valutazione d'esame e rinuncia”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 giugno 2025, n. 431, recante *«Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 11 luglio 2025, n. 447, recante: *«Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025»*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, recante «Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026»;

RAVVISATA la necessità di modificare l'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025 con riguardo alla determinazione del punteggio attribuito per ciascuna risposta errata;

DECRETA:

Art. 1

(Modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418)

1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le prove d'esame sono valutate in trentesimi, oltre alla lode a cui è attribuito il valore di un punto. Ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 7, il punteggio è attribuito come segue:
 - 1 punto per ogni risposta esatta;*
 - 0 punti per ogni risposta omessa;*
 - meno 0,10 (- 0,10) punti per ogni risposta errata.».*

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini